

<b>8</b>	<b>DICHIARAZIONE (O DENUNCIA) DI MORTE E REDAZIONE DELL' ATTO DI MORTE</b>
<b>Descrizione</b>	
<p>La dichiarazione di morte e la redazione dell'atto di morte sono disciplinate dagli artt. 72 e 73 del DPR n. 396/2000, mentre gli adempimenti successivi – trasporto della salma, sepoltura e cremazione – sono disciplinati dal medesimo Decreto integrato con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/1990) e dalla normativa regionale.</p> <p>La dichiarazione di morte va fatta all'Ufficiale di Stato Civile, non oltre le 24 ore dal decesso, alternativamente da parte di uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno dei congiunti del defunto;</li> <li>• una persona convivente del defunto;</li> <li>• un soggetto delegato dal congiunto o dal convivente.</li> </ul> <p>In mancanza dei soggetti sopra elencati, la dichiarazione di morte è fatta da persona informata del decesso oppure tramite avviso del direttore nel caso di morte avvenuta in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio o istituto.</p> <p>Non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l'Ufficiale di Stato Civile può redigere immediatamente l'atto di morte (sulla base della scheda ISTAT oppure di un certificato del sanitario intervenuto in occasione del decesso).</p> <p>L'Ufficiale di Stato Civile si accerta successivamente della effettività della morte, prima di autorizzare la sepoltura della salma, acquisendo il c.d. certificato necroscopico redatto, negli ospedali, dal Direttore Sanitario (o da un medico delegato) oppure, negli altri casi, da un medico nominato dall'A.S.S.T. competente. Il certificato necroscopico non può essere rilasciato prima di 15 ore dal decesso (tranne in casi specifici) e non oltre le 30 ore e non riporta la causa di morte che è invece contenuta nella scheda ISTAT.</p> <p>Entro 24 ore dall'accertamento del decesso (quindi dal rilascio del certificato necroscopico), deve essere denunciata al Sindaco del Comune di decesso la causa che ha determinato la morte, utilizzando un'apposita scheda ISTAT che deve essere compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal medico curante che sia a conoscenza della malattia del defunto indipendentemente dal fatto che abbia o meno assistito al decesso;</li> <li>• dal medico necroscopo, se la morte è avvenuta senza assistenza medica;</li> <li>• dal medico incaricato di eseguire l'autopsia disposta dalla Autorità giudiziaria.</li> </ul> <p>La scheda ISTAT ha finalità esclusivamente sanitarie, epidemiologiche e statistiche e viene trasmessa dal Comune all'ISTAT (tramite la locale Prefettura) ed all'A.S.S.T. Se l'Ufficiale di Stato Civile, acquisendo la scheda ISTAT, rileva la presenza di elementi che facciano sorgere il sospetto di morte derivante da reato, non può autorizzare la sepoltura della salma fino al rilascio del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica.</p> <p>La sepoltura della salma viene disposta con apposita autorizzazione dall'Ufficiale di Stato Civile non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, dopo essersi accertato dell'effettività della morte e dell'assenza di impedimenti connessi ad accertamenti da eseguirsi a cura dell'Autorità giudiziaria (in questi casi è necessario acquisire il nulla osta del Procuratore della Repubblica).</p>	
<b>Principali riferimenti normativi</b>	
Codice civile; D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria); D.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile); D.M. 27.2.2001 (Tenuta dei registri dello Stato Civile); D.M. 5.4.2002 (Approvazione	

formule per la redazione degli atti di Stato Civile); Legislazione regionale in materia di polizia mortuaria; Circolari del Ministero dell'Interno.

### **Modalità di accesso al servizio**

Il delegato può consegnare all'Ufficiale di Stato Civile la documentazione direttamente agli sportelli dell'Ufficio Stato Civile con accesso libero, oppure può anticiparla via mail e consegnare gli originali al momento del ritiro delle certificazioni necessarie.

### **Documenti richiesti**

- Delega e documento dell'interessato
- avviso di morte
- certificato del medico necroscopo
- richiesta di trasporto in bollo
- scheda Istat recante le cause di morte

### **Tempo di erogazione**

Ricezione immediata della dichiarazione di morte e stesura dell'atto

### **Costo e modalità di pagamento**

2 marche da bollo da 16 euro per richiesta di trasporto e autorizzazione al trasporto  
 1 marca da bollo da 16 euro per la pratica di cremazione  
 2 marche da bollo da 16 euro per la pratica di affido ceneri

### **Descrizione del procedimento**

Presso il Servizio Stato Civile del luogo di morte, l'Ufficiale di Stato Civile riceve il fascicolo documentale di morte secondo le seguenti modalità.

In caso di **decesso in abitazione** privata, per tramite dell'impresa di servizi funebri delegata dai familiari o congiunti del defunto, si ricevono:

- la dichiarazione di decesso recante l'autocertificazione circa il luogo, la data e l'ora di morte;
- il certificato di accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo;
- la scheda ISTAT recante le cause di morte;
- l'avviso di morte/nulla-osta alla sepoltura-cremazione rilasciato dalla Procura della Repubblica/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in caso di morte violenta, non dovuta a cause naturali e/o con sospetto di reato.

In caso di decesso in ospedale, casa di cura o di riposo, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento, ovvero intervenuto durante il trasporto in ospedale, ovvero in caso di rinvenimento di cadavere, si ricevono (per tramite dell'impresa di servizi funebri delegata dai familiari o congiunti del deceduto ovvero direttamente dall'ospedale/casa di cura ove è avvenuto il decesso):

- il certificato di accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo;
- la scheda ISTAT recante le cause di morte;
- l'avviso di morte rilasciato dal direttore (o suo delegato) della struttura ove è avvenuto il decesso, ovvero ove è stata trasportato il cadavere, anche per eventuali accertamenti diagnostici, autoptici, ecc.);
- l'avviso di morte/nulla-osta alla sepoltura-cremazione rilasciato dalla Procura della Repubblica/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in caso di morte violenta, non dovuta a cause naturali e/o con sospetto di reato.

L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la propria competenza, nonché la completezza e la congruità documentale, procede:

- alla formazione dell'atto di morte consistente nell'iscrizione/trascrizione e stampa, in duplice originale, della dichiarazione di decesso/avviso di morte nei registri degli atti di morte, mediante l'utilizzo di apposite formule ministeriali, a seconda delle particolarità del caso e delle circostanze dell'accadimento;
- alla compilazione, in forma dematerializzata, dell'autorizzazione alla sepoltura, che viene immediatamente trasmessa al Servizio Cimiteri, mediante posta elettronica, unitamente alla documentazione eventualmente richiesta per gli atti funerari conseguenti, a seconda della tipologia di servizio erogato (inumazione, tumulazione, cremazione, ecc.). I documenti prodotti ed acquisiti per la redazione dell'atto vanno a costituire il fascicolo degli allegati all'atto medesimo, previa apposizione del visto dell'ufficiale dello stato civile precedente.

La scheda ISTAT (redatta in forma duplice), decorso il mese di morte di riferimento, viene trasmessa all'ASST ed alla Prefettura, per quanto di competenza. Una volta formato l'atto di morte, l'Ufficiale di Stato Civile:

- procede per l'annotazione sull'atto di nascita e per le variazioni anagrafiche di competenza, nonché alle comunicazioni all'ufficio elettorale e leva, quando dovute;
- nel caso in cui il defunto sia residente in altro Comune, forma copia dell'atto di morte e la trasmette in forma dematerializzata al Comune di residenza.
- 

Formato l'atto di morte, sono immediatamente rilasciabili le certificazioni di morte.

## FAQ

### **Qual è la procedura da seguire nei casi di bambino nato morto e di bambino nato vivo che muore subito dopo la nascita?**

L'art. 37 del DPR n. 396/2000 distingue due casi:

- il bambino nato morto, per il quale l'Ufficiale di Stato Civile deve formare esclusivamente l'atto di nascita (indicando: Comune, luogo, giorno e ora di nascita, sesso e nome) ed annotarvi contestualmente l'avvenuto decesso come comprovato dal certificato medico a lui presentato;
- il bambino nato vivo ma deceduto subito dopo la nascita e comunque prima che sia resa la dichiarazione di nascita. In questo caso poiché il bambino ha vissuto (anche se per un arco di tempo molto limitato) vanno redatti sia l'atto di nascita sia quello di morte: il bimbo è infatti un soggetto di diritto che ha acquistato la capacità giuridica ed i diritti ad essa connessi (si pensi, ad esempio, ai diritti successori). Nella maggior parte dei casi in cui si verifica questa situazione è il Direttore Sanitario dell'ospedale in cui sono avvenute la nascita e la morte che ne dà notizia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui ha sede l'ospedale, trasmettendo anche il certificato necroscopico e la scheda ISTAT.